



TRIBUNALE DI MODENA

Il Tribunale, composto dai magistrati  
dott.ssa Eleonora De Marco      Presidente  
dott. Domenico Pasquariello      giudice rel.  
dott.ssa Adriana Gherardi      giudice

REP. 293/10  
EROM-680/10

Bonatti fax  
22/1/10

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nella causa n. 2338\09 R.G.

Avente ad oggetto ricorso ex art. 98 LF, promosso da:

- Prof. Avv. Sido BONFATTI, ricorrente in proprio;

contro

- Fallimento IME Srl in liquidazione, in persona del curatore, non costituito

**Conclusioni:**

Per la parte ricorrente:

come da ricorso ex art. 98 LF, depositato in data 30\3\09;

**Motivi della decisione**

Con tempestiva domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento Srl IME in liquidazione l'avv. S. Bonfatti, in ragione del pregresso espletamento di attività professionale di assistenza della società nella procedura di concordato preventivo (attività relativa non solo all'ammissione al concordato, ma di assistenza nell'affitto d'azienda, in licenziamento collettivo, nel recupero crediti con istanze per decreti ingiuntivi, come meglio indicato nei docc. 1-17 allegati a ricorso ex art. 93 LF), procedura cui era seguito il fallimento, ha chiesto l'ammissione in prededuzione, ex art. 111 Lf, delle proprie competenze professionali, ed in subordine in privilegio ex art. 2751bis n. 2 Cc, con spese, contributi previdenziali ed Iva in chirografo, oltre interessi legali dalla data di emissione

delle note fino all'esaurimento della liquidazione dell'attivo mobiliare, ovvero fino alla data del fallimento per il chirografo.

Il giudice delegato, con decreto di formazione dello stato passivo comunicato in parte qua dal curatore il 4\3\02, ha ammesso il credito "*in privilegio, escluso prededuzione*".

Con la presente, tempestiva e rituale, opposizione è stata riproposta al Tribunale la richiesta di pagamento in prededuzione; il fallimento non si è costituito ed il curatore, comparso all'udienza collegiale di discussione del 17\11\09, si "è rimesso a giustizia".

Alla medesima udienza, all'esito della quale il Tribunale ha riservato la decisione, il ricorrente ha altresì dato atto dell'intervenuto pagamento della notula 14\1\09 relativa alla posizione Banca Intesa (punto F delle conclusioni).

Non vi è questione, pertanto, sulla quantificazione delle competenze professionali spettanti all'avv. Bonfatti, né sulla riferibilità temporale e funzionale dell'attività professionale svolta alla procedura concorsuale minore, cui è seguito il fallimento, sulle quali si è formato giudicato implicito.

Parimenti non vi è materia del contendere circa il credito indicato nella notula 21\1\09 relativa alla posizione Poggi Sas (capo H delle attuali conclusioni) chiesto in via privilegiata in questa sede di opposizione (ancorchè così già ammesso in stato passivo) in ragione della corretta specificazione della attinenza ad incarico ed attività professionali effettuati prima della procedura di concordato.

E' inoltre opportuno precisare che i crediti -non oggetto di opposizione- per spese, contributi ed IVA, come già richiesti in via chirografaria, siano da intendersi già così ammessi, pur non essendo ciò stato espressamente esplicitato nel decreto del giudice delegato.

Nel merito del contendere va riconosciuta la collocazione in prededuzione dei crediti per prestazioni professionali, rappresentati nella fattura 207\08 (assistenza, latamente intesa come precisato, nella procedura di concordato per attività in pendenza della medesima, come specificata in dettaglio a doc. 5b), per il residuo ancora dovuto (vedi specificazione a pag. 2 del ricorso ex art. 93 Lf e doc. 7a ad esso allegato), e nella notula 22\1\09 relativa alla posizione O.C.L. Srl (procedura monitoria per consegna, di cui si è avvalsa la procedura (docc. 11-13 allegati a ricorso ex art. 93 Lf).

Le diffuse argomentazioni esposte in ricorso in opposizione, corredate dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito in punto, appaiono fondate: formulazione letterale del novellato art. 111 Lf, attività di oggettivo interesse per la massa dei creditori, non solo "concordatari" ma anche fallimentari, e collegate alla continuazione e "valorizzazione" dell'esercizio dell'impresa, non revocabilità dei pagamenti parziali in adempimento alla medesima obbligazione, o della stessa specie, effettuati in corso di procedura concordataria, comportano l'antegrazione rispetto ai crediti anteriori all'apertura della procedura concorsuale concordataria convertita in fallimento.

L'opposizione va pertanto accolta, con collocazione in prededuzione dei crediti per prestazioni professionali, come specificati in dispositivo, e con conseguente sorte degli interessi, come richiesti.

La novità della questione in giudizio giustifica la compensazione per l'intero delle spese di lite.

IL CASO.it PQM  
Il Tribunale, sull'opposizione proposta dall'avv. Sido Bonfatti nei confronti del Fallimento IME Srl in liquidazione, nella contumacia della parte convenuta,

accoglie l'opposizione come sopra proposta ed a modifica dello stato passivo del Fallimento IME Srl in liquidazione ammette al passivo del fallimento opposto in prededuzione i seguenti crediti del ricorrente:

- € , da assoggettare a r.a. di soli residui € 1 , /, oltre interessi legali dalla data della notula sino alla data dell'ultima vendita dei beni facenti parte dell'attivo fallimentare;
- € , da assoggettare a r.a., oltre interessi legali dalla data della notula 22\1\09 sino alla data dell'ultima vendita dei beni facenti parte dell'attivo fallimentare;


fermo nel resto l'impugnato provvedimento.

Compensa per l'intero le spese processuali.

Si comunichi,

Modena, così deciso nella camera di consiglio del 18\12\09

Il giudice est.



Il presidente